

CONVENZIONE

tra il **Comune di Sorengo**
(Comune senza Polizia strutturata)

e

il **Comune di Lugano**
(Comune polo)

che ha per oggetto l'**esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Sorengo da parte del Corpo di Polizia del Comune polo Lugano.**

PREMESSA

Richiamati:

- la Legge sulla polizia (LPol) del 12 dicembre 1989
- l'art. 53 del Regolamento sulla polizia del 6 marzo 1990
- l'art. 4 della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) nonché
- l'art. 3 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 27 giugno 2012 (RLCPol),

le parti convengono quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto e scopo

- ¹ La presente convenzione disciplina l'esercizio delle competenze di polizia nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Sorengo ad opera del Corpo di Polizia della Città di Lugano.
- ² È riservato l'art. 1 cpv. 2 e 3 RLCPol, relativo al servizio di polizia sulle giurisdizioni degli altri Comuni della Regione, rispettivamente agli interventi d'urgenza sul territorio di altre Regioni.

Articolo 2 - Modalità d'intervento

- ¹ Le prestazioni di polizia di cui all'art. 3 della presente convenzione vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento per territori e cittadinanze sancito all'art. 2 cpv. 5 RLCPol.
- ² Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, della comunità tutta e del singolo cittadino.
- ³ Onde conseguire le finalità del presente articolo, saranno organizzati incontri periodici per stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento e ne garantisca la corretta implementazione. A questo scopo il Comandante unitamente all'ufficiale responsabile per il coordinamento regionale, incontrerà il Capo Dicastero Sicurezza del Comune di Sorengo, con cadenza trimestrale, e meglio nell'ambito della consegna dei rapporti d'attività trimestrali (cfr. pt 5.1).

La presenza di altri municipali rispettivamente del municipale responsabile dell'area della sicurezza di Lugano, potrà essere chiesta in ogni momento.

- ⁴ Il Comando della Polizia Città di Lugano è autorizzato a prendere tutte le misure di polizia che la situazione dovesse imporre nel comune di Sorengo. Salvo per misure d'urgenza, il Comando informerà preventivamente l'Autorità designata del Comune di Sorengo (Capo Dicastero o Sindaco), laddove le misure di polizia dovessero recare pregiudizio o limitazioni alla popolazione dello stesso.
- ⁵ La scelta del tipo di misure operative compete in ogni caso solo al Comando della Polizia Città di Lugano.

Articolo 3 - Compiti di polizia

- ¹ Il Corpo di Polizia della Città di Lugano svolge:
- i compiti di polizia elencati nella Sezione A dell'Allegato 2 del RLCPol, oltre a quelli derivanti dalle competenze dell'art. 107 LOC;
 - i compiti e prestazioni di polizia di prossimità, d'interventistica 24 ore su 24, amministrativi e specialistici, secondo la presente convenzione rispettivamente le competenze nell'ambito della legislazione comunale derivanti dall'art. 107 LOC di pertinenza della polizia che possono dare origine ad una procedura contravvenzionale ai sensi della LOC.
- ² Sono escluse, di regola, prestazioni d'amministrazione comunale generale non pertinenti con una missione di polizia (lavori di cancelleria, di posta, o che competono principalmente all'organizzatore di una manifestazione, ecc.).

Articolo 4 - Risorse umane e materiali

- ¹ Le unità del personale di polizia del Comune di Sorengo sono assunte dalla Città di Lugano e sono integrate nello stesso e subordinate al suo Comando, secondo un accordo a parte. Restano riservate eventuali limitazioni da parte della Cassa Pensioni, concernenti lo stato di salute.
- ² Le unità del personale uniformato di polizia del Comune di Sorengo assunte dalla Città di Lugano restano di principio ingaggiate operativamente sul territorio del Comune di Sorengo. Una di esse opererà anche sul territorio del Comune di Muzzano, principalmente con mansioni nell'ambito della polizia di prossimità (polizia di quartiere). Esse saranno integrate nel gruppo agenti di quartiere ovest, faranno capo al posto di Polizia di Breganzona e saranno supportate dai servizi 24H della Polizia della Città.
- ³ Su ordine del Comando e per necessità operative o di urgenza, le menzionate unità di personale di polizia potranno essere temporaneamente utilizzate anche al di fuori dei confini comunali.
- ⁴ Il Comune di Sorengo, allo scopo di garantire ai suoi cittadini un punto regolare d'incontro con le forze di polizia, mette disposizione del Comando un locale ufficio, debitamente arredato. L'utilizzo dello stesso avviene a titolo gratuito e gli orari rispettivamente i giorni di apertura dovranno essere preventivamente concordati con il Comando, compatibilmente con le esigenze di servizio. Eventuali costi per gli allacciamenti ai sistemi informatici della Polizia Città di Lugano, laddove necessari e possibili, saranno a carico del Comune di Sorengo.

Articolo 5 - Rendiconti e rapporti

- ¹ Il Corpo di Polizia della Città di Lugano redige e trasmette trimestralmente al Municipio di Sorengo un rapporto concernente la situazione e l'attività nel Comune.
- ² Tutte le informazioni di dettaglio concernenti le persone oggetto di controllo o fermo durante l'attività nel Comune di Sorengo sono soggette al segreto d'ufficio e potranno essere comunicate solo alla Polizia cantonale o al Ministero pubblico. Restano riservate informazioni atte a permettere l'espletamento delle procedure contravvenzionali a norme Comunali rispettivamente un intervento di tipo sociale del Comune (prestazioni, ARP, ecc.).

Articolo 6 - Costi per prestazioni di polizia

- ¹ Per la copertura dei costi per le prestazioni di polizia derivanti dalla presente convenzione, il Comune di Sorengo versa al Comune di Lugano un'indennità pari al risultato della moltiplicazione del prezzo annuo pro-capite per prestazioni di polizia (art. 3 cpv. 2 RLCPol) per il numero di residenti al 31 dicembre dell'anno che precede quello nel quale le prestazioni vengono effettuate.
- ² Le parti convengono la prima volta un prezzo annuo pro-capite di CHF 129.--, corrispondente a fr. 240'000.--, sulla base di una popolazione residente di 1861 abitanti.
- ³ L'indennità pro-capite di cui al cpv. 2 è soggetta al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente.
- ⁴ I versamenti effettuati dal Cantone al Comune di Sorengo per prestazioni del Corpo di Polizia della Città di Lugano sull'intero comprensorio giurisdizionale, sono di esclusiva pertinenza del Comune di Lugano e sono stati considerati nella definizione del prezzo annuo pro-capite per prestazioni di polizia di cui al cpv. 2 del presente articolo.
- ⁵ I costi per la formazione continua e specialistica degli agenti di polizia sono a carico esclusivamente del Comune di Lugano, ritenuto che gli stessi sono già stati considerati nell'ambito della definizione del costo pro-capite per prestazioni di polizia.
- ⁶ Salvo diverso accordo con i servizi finanziari della Città, l'indennità per prestazioni di polizia deve essere pagata in una sola volta entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento. È dovuto un interesse di mora del 5% a far tempo dalla scadenza del termine fissato con il primo richiamo, ma al più tardi dalla fine del mese di marzo dello stesso anno.

Articolo 7 - Procedure contravvenzionali

- ¹ Gli incassi derivanti dall'avvio di procedure contravvenzionali nell'ambito della circolazione stradale sulla giurisdizione del Comune di Sorengo incassate con la procedura disciplinare, competono al Comune di Sorengo.
- ² Per gli oneri amministrativi derivanti dalla gestione delle procedure contravvenzionali, il Comune di Lugano trattiene un importo forfettario di CHF 15.- per ogni contravvenzione in procedura disciplinare.
- ³ Gli incassi derivanti dall'avvio di procedure contravvenzionali nell'ambito della circolazione stradale sulla giurisdizione del Comune di Sorengo per le quali è prevista l'avvio della sola procedura ordinaria o per le quali è stata avviata la medesima a seguito del mancato pagamento, competono al Comune di Lugano.

- ⁴ Per le contravvenzioni derivanti dall'applicazione della legislazione comunale e delle leggi e regolamenti cantonali la cui applicazione è delegata ai Comuni, il Comando Polizia trasmette il relativo rapporto di denuncia al Municipio di Sorengo.
- ⁵ Il riversamento degli importi di pertinenza del Comune di Sorengo avviene entro il 1° settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Un consuntivo verrà in ogni caso presentato in occasione degli incontri trimestrali (cfr. art. 2 cpv 3).

Articolo 8 - Responsabilità civile

Il Comune di Lugano risponde dei danni causati dal proprio personale che opera sul territorio del Comune di Sorengo, secondo quanto previsto dalla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

Articolo 9 - Entrata in vigore, durata e disdetta

- ¹ La presente convenzione entra in vigore alla data convenuta dai Municipi di Lugano e di Sorengo, ritenuta la sua ratifica da parte del Consiglio di Stato, e l'approvazione di analoga convenzione tra i Comuni di Lugano e di Muzzano. Essa avrà una durata di 5 (cinque) anni da quel momento, e si intenderà rinnovata tacitamente per 3 (tre) anni e così di seguito in mancanza di disdetta scritta di una delle parti almeno 1 (un) anno prima della scadenza.
- ² Con la sua entrata in vigore, la presente convenzione annullerà e sostituirà quella del 1° novembre 2003 tra il Comune di Sorengo e la Città di Lugano.
- ³ Il Comune di Sorengo s'impegna a disdire ogni altra convenzione concernente l'attività di polizia con altri Comuni, prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.
- ⁴ In caso di disdetta della convenzione da parte del Comune di Sorengo e di mancata riassunzione delle unità di personale così ceduto, la Città di Lugano si riserva di sciogliere il rapporto di lavoro con questi ultimi, nel successivo termine legale previsto.

Articolo 10 - Contestazioni

Qualsiasi contestazione in relazione alla presente convenzione o alle conseguenze della disdetta, che non potesse essere risolta direttamente dalle parti, dovrà essere sottoposta per un ulteriore tentativo di conciliazione dinanzi alla Sezione degli enti locali. In assenza di conciliazione deciderà il Consiglio di Stato in prima istanza, secondo le consuete vie ricorsuali.

Articolo 11 - Modifiche successive

- ¹ Con il consenso delle parti e riservata la ratifica del Consiglio di Stato (art. 4 cpv. 3 LCPOl), la presente convenzione può essere modificata in ogni tempo, la prima volta però almeno dopo 1 (un) anno dalla sua entrata in vigore.
- ² Nell'eventualità di trattative con le Autorità cantonali competenti relative alla delega di ulteriori competenze fondate sull'Allegato 2, Sezione B RLCPol (art. 2 cpv. 3), il Municipio del Comune di Lugano informa per tempo il Municipio del Comune di Sorengo e raccoglie eventuali osservazioni dello stesso. In questo caso, la presente convenzione verrà adattata di conseguenza.

³ In caso di mancato accordo tra le parti decide il Consiglio di Stato.

Articolo 12 - Disposizioni transitorie

¹ Con l'entrata in vigore della presente convenzione, i rapporti di lavoro degli agenti impiegati presso il Comune di Sorengo sono ripresi dal Comune di Lugano alle stesse condizioni salariali applicate loro sino al 31/12/2014. È applicato in seguito il ROD di Lugano.

² Per la ripresa dell'auto di servizio attualmente in dotazione a Sorengo, è concesso uno sconto pari al valore Eurotax (acquisto) sul versamento per le prestazioni di polizia del primo anno.

³ L'equipaggiamento personale completo è concesso senza alcuna particolare retribuzione.

Articolo 13 - Riserva a nuove disposizioni di legge

È esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva, applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.






I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

Articolo 14 - Disposizioni finali

La presente convenzione è redatta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte ed una per il Consiglio di Stato.

Articolo 15 - Approvazioni

La presente convenzione viene sottoposta per approvazione ai Consigli Comunali di Lugano e di Sorengo; successivamente essa sarà trasmessa al Consiglio di Stato per la ratifica.

PER IL MUNICIPIO:		PER IL MUNICIPIO	
Il Sindaco:	Il Segretario:	Il Sindaco:	Il Segretario a.i.:
Per il Comune di Lugano			
			
(data)		(firma)	
COMUNE DI SORENGO	COMUNE DI LUGANO		
Per il Comune di Sorengo			
			
29 OTT. 2015			
(data)		(firma)	

Approvata dal Consiglio Comunale di Lugano il 30 giugno 2015.

Approvata dal Consiglio comunale del Comune di Sorengo il 17 dicembre 2014.

Ratificata dal Consiglio di Stato il 19 agosto 2015.